



ORDINANZA

N. 54 DEL 19/06/2025

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DEL TORRENTE LEMINA E DELLA STRADA COMUNALE CONTIGUA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL CIMITERO, GRAVEMENTE DANNEGGIATE DALLA PIENA DEL CORSO D'ACQUA CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 20 MAGGIO 2025. AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA DEL TORRENTE LEMINA E RIPRISTINO CONTIGUA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL CIMITERO.

PREMESSO che il 20/05/2025 il territorio della pianura torinese e delle valli della Provincia di Torino è stato interessato da intense precipitazioni di carattere alluvionale e da condizioni meteo, suscettibili di peggioramento, tali da pregiudicare la sicurezza e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il Comune di Vigone è inserito nella zona "L" - Pianura Torinese e Colline (AL-AT-CN-TO) di allerta della Regione Piemonte;

VISTO il Bollettino di Allerta Meteo n. 143/2025 emesso dalla Regione Piemonte in data 20/05/2025 alle ore 13.00, valido 36 ore, dal quale risultava una previsione di allerta gialla per la zona L - Pianura Torinese e Colline (AL-AT-CN-TO) per rischio idrogeologico, idraulico;

DATO ATTO che il 16 e 17 Aprile tutto il territorio regionale è già stato interessato da intense precipitazioni che hanno causato, tra gli altri dissesti idrogeologici, una piena straordinaria del torrente Lemina che ha indebolito le sponde e provocato la rottura degli argini in territorio vigonese;

RILEVATO che nel giorno 20 maggio 2025 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune e dei comuni collinari a monte dello stesso è stato interessato da dissesti idrogeologici e danni alle infrastrutture pubbliche consistenti principalmente nella grave erosione di una porzione della sponda destra del Torrente Lemina presso il ponte di attraversamento della strada comunale di Via Torino, con conseguente fuoriuscita di acqua, inerti e materiale legnoso che hanno danneggiato gli argini e del torrente e la strada comunale contigua di accesso al cimitero comunale;

CONSIDERATO che presso la località interessata dall'esonazione sono in corso i lavori di "Rifacimento del ponte sul Torrente Lemina in Via Torino" affidati dal Comune alla ditta "COSTRADE S.R.L.", con sede in Regione Paschere n. 33, Saluzzo (CN), 1203P.IVA: 00623590049, la cui ultimazione con contestuale riapertura della viabilità pubblica è prevista per il 31 luglio 2025;



DATO ATTO che l'erosione della sponda del Torrente Lemina ed il grave danneggiamento della contigua strada comunale di accesso al parcheggio del cimitero comunale, oltre a causare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e danni alle proprietà pubbliche, impediscono la regolare conclusione delle operazioni di cantiere dell'importante infrastruttura pubblica di collegamento intercomunale ed ostacolano l'accesso al limitrofo parcheggio pubblico del cimitero comunale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 46 del 30/05/2025 ad oggetto "*Lavori urgenti di messa in sicurezza delle sponde del Torrente Lemina e delle strade vicinali contigue gravemente danneggiate dalla piena conseguente all'evento alluvionale del 20 maggio 2025. Affidamento dei lavori di somma urgenza.*" con la quale si affidava alle ditte "RUBIANO Claudio" con sede in Via Silvio Pellico n. 9 – Scalenghe (TO) e "T.B.L. S.N.C." con sede in Via Torino n. 1 – Cercenasco (TO), i lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 20 maggio 2025 per la messa in sicurezza delle sponde del Torrente Lemina, del canale Ronco e della strada comunale detta "Strada antica di Piossasco", danneggiate dalla piena alluvionale;

VISTA la L.R. 38/1978 "Richiesta finanziamenti per interventi di ripristino danni al patrimonio pubblico in caso di eventi calamitosi" che consente ai comuni ed alle Unioni di Comuni, in caso di calamità naturali, di richiedere contributi per ripristino dei danni occorsi al patrimonio pubblico;

RITENUTO pertanto necessario procedere con urgenza al consolidamento della sponda destra del Torrente Lemina a valle del ponte di Via Torino ed al ripristino della strada comunale di accesso al parcheggio del cimitero comunale al fine di eliminare i pericoli per la pubblica incolumità, ripristinare l'accesso alle aree pubbliche e consentire la regolare ultimazione dei lavori di rifacimento del ponte di collegamento intercomunale;

DATO ATTO che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità di effettuare l'esecuzione dei suindicati lavori di consolidamento spondale e ripristino strada di accesso al parcheggio del cimitero comunale;

SENTITA in data 23/05/2025 la Ditta COSTRADE S.R.L., con sede in Regione Paschere n. 33, Saluzzo (CN), 1203P.IVA: 00623590049, già operante presso il cantiere di rifacimento del ponte sul Torrente Lemina, che si è resa disponibile ed in tempi brevi all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture pubbliche;

ATTESO che il corrispettivo delle prestazioni oggetto di affidamento è stimato consensualmente con la Ditta affidataria in Euro 16.437,50 oltre IVA al quale, ai sensi dell'art. 140 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. andrà applicata la riduzione del 20 per cento ai prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (piena torrentizia) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);



DATO ATTO che, in considerazione dell'assoluta necessità di procedere immediatamente – a salvaguardia della incolumità pubblica e privata – all'esecuzione dei suindicati lavori di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture pubbliche, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO altresì che, all'approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1/18, il Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 2, provvede, fra l'altro:

- all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
- all'impiego del volontariato di protezione civile;
- all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

ATTESO che il Sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/18 per finalità di protezione civile è responsabile:

- dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/00, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

VISTO il vigente Piano di Protezione Civile comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28/06/2021;

VISTI:

- l'art. 12 del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 ad oggetto “Codice della protezione civile” che individua le funzioni dei Comuni e l'esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
- il D.L. 07/09/2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 09/11/2001, n. 401;
- il Piano di Protezione Civile comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28/06/2021
- il D.P.R. 06.02.1981, n. 66 ad oggetto “Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile.”;
- la L.R. 14/04/2003, n. 7 ad oggetto “Disposizioni in materia di protezione civile” ed il regolamento attuativo D.P.G.R. n. 5/R del 23/07/2012 ad oggetto “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.”;

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che con nota prot. n. 7027 del 19/06/2025 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ORDINA

per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati:

- alla Ditta COSTRADE S.R.L., con sede in Regione Paschere n. 33, Saluzzo (CN), 1203P.IVA: 00623590049, l'esecuzione urgente dei lavori di consolidamento della sponda destra del Torrente Lemina ed il ripristino della contigua strada comunale di accesso al parcheggio del cimitero per l'importo presunto di Euro 16.437,50 oltre IVA al quale, ai sensi dell'art. 140 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. andrà applicata la riduzione del 20 per cento ai prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento;
- al responsabile del Settore Tecnico comunale l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti derivanti dal presente provvedimento e dei necessari impegni di spesa.

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- alla ditta incaricata;
- alla Prefettura di Torino – prefettura.prefeto@pec.interno.it;
- alla Regione Piemonte – protezione.civile@cert.regione.piemonte.it e protciv@regione.piemonte.it;
- alla Città Metropolitana di Torino – protocollo@cert.cittametropolitina.torino.it
- al Centro Operativo Misto di Pinerolo – protezione.civile@comune.pinerolo.it

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi del Settore Tecnico comunale Arch. VIOTTO Marco;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Dott. Fabio CERATO